

Allegato CCGG_F - CONDIZIONI CONTRATTUALI GENERALI

Le seguenti condizioni contrattuali disciplinano i rapporti in essere tra il cliente che ha sottoscritto la PROPOSTA DI CONTRATTO e DOLOMITI ENERGIA S.p.A. Le condizioni generali sono parte integrante di tutti i contratti di DOLOMITI ENERGIA S.p.A. riguardanti la fornitura di energia elettrica, gas e servizi ambientali. Delle presenti condizioni fanno parte integrante le premesse e le avvertenze.

Il seguito DOLOMITI ENERGIA S.p.A. sarà denominato "FORNITORE" e il cliente che ha sottoscritto la PROPOSTA DI CONTRATTO "CLIENTE". In caso di riferimento congiunto, il FORNITORE ed il CLIENTE saranno denominati "PARTI" e singolarmente "PARTE".

Art. 1.1 - Proposta e Conclusione del Contratto - Diritto di ripensamento

1) Il CLIENTE richiede al FORNITORE la conclusione di un contratto di fornitura di gas naturale e/o servizi mediante la sottoscrizione della PROPOSTA DI CONTRATTO.

2) Il CLIENTE ha facoltà di effettuare la PROPOSTA DI CONTRATTO anche via fax o attraverso supporto telematico.

3) Salvo patto contrario, la PROPOSTA DI CONTRATTO del CLIENTE viene valutata dal FORNITORE, in relazione alle caratteristiche del proponente.

4) Qualora ricorrono i presupposti per l'accettazione, il FORNITORE provvederà a notificare il CLIENTE dell'avvenuta conclusione del CONTRATTO che diverrà efficace (i) dalla data di ricezione da parte del CLIENTE del documento ed della comunicazione di attivazione, oppure (ii) dal momento in cui il FORNITORE avrà posto in essere un comportamento concordato nei confronti del CLIENTE.

5) La conclusione del CONTRATTO annulla e sostituisce ogni precedente accordo tra le PARTI avente lo stesso oggetto contrattuale.

6) Qualora la proposta di CONTRATTO sia sottoscritta dal CLIENTE in un luogo diverso dai locali commerciali del FORNITORE, il CLIENTE può recedere dal CONTRATTO senza oneri entro 14 (quattordici) giorni decorrenti dalla data di conclusione del CONTRATTO.

Art. 1.2 - Forza Maggiore

1) Il FORNITORE non sarà responsabile per qualsiasi inadempimento del CONTRATTO dovuta a cause di forza maggiore o comunque da qualsiasi causa estranea alla propria attività.

2) Sono considerati casi di forza maggiore in via esemplificativa e non esaustiva:

- leggi, regolamenti o disposizioni di enti che esercitano una forma di controllo sulla fornitura oggetto del CONTRATTO;

- provvedimenti di pubbliche autorità che rendano al FORNITORE, in tutto o in parte, impossibile l'adempimento degli obblighi posti al suo carico;

- scioperi a carattere nazionale e/o di categoria e/o altri eventi comunque indipendenti dalla volontà delle PARTI.

3) Qualora uno dei casi di forza maggiore dovesse causare una sospensione degli obblighi di una PARTE, la stessa non darà comunicazione all'altra entro 5 (cinque) giorni lavorativi dall'evento, specificando la data di decorrenza e la durata prevista della sospensione totale o parziale e la natura del caso di forza maggiore.

Art. 1.3 - Qualità dei Servizi

1) Con la sottoscrizione del CONTRATTO, il CLIENTE accetta che il servizio di assistenza alla fornitura e, in generale, i servizi oggetto del CONTRATTO siano erogati dal FORNITORE con le modalità tecniche che lo stesso, a suo insindacabile giudizio, ritiene più idonee ed opportune.

2) Il FORNITORE si riserva di affidare, in tutto o in parte, anche nel corso del presente CONTRATTO, l'esecuzione della propria prestazione ad operatori da esso autorizzati.

3) Il FORNITORE declina ogni responsabilità per danni subiti dal CLIENTE qualora questi utilizzi in modo improprio i servizi e/o gli apparati messi a disposizione del FORNITORE e/o non si attenga alle indicazioni ed alle istruzioni eventualmente rese dal FORNITORE.

Art. 1.4 - Riservatezza

1) Durante il periodo di durata del CONTRATTO, ciascuna PARTE si impegna a non divulgare a terzi informazioni relative al CONTRATTO stesso, se non con espresso consenso dell'altra, salvo i dati, le informazioni e le notizie che per loro natura devono essere divulgate o comunicati a terzi al fine di eseguire o perfezionare gli adempimenti propri del servizio oggetto del presente CONTRATTO.

2) E' in ogni caso facoltà del FORNITORE menzionare il CLIENTE, l'area merceologica e territoriale in cui lo stesso opera nella pubblicità e/o a fini promozionali.

3) Il CLIENTE potrà rendere noto a terzi che la somministrazione di gas naturale è effettuata dal FORNITORE, mantenendo però riservati i particolari tecnici, economici e commerciali relativi alla stessa.

Art. 1.5 - Comunicazioni - Reclami - Servizio Conciliazione

1) Tutte le comunicazioni fra le PARTI relative al CONTRATTO devono essere trasmesse per iscritto. In particolare il CLIENTE dovrà inoltrare le comunicazioni per iscritto (indicando il conto contrattuale o codice POD relativi alla fornitura) all'indirizzo DOLOMITI ENERGIA S.p.A., Via Fersina n. 23, 38123 - Trento oppure a mezzo fax al numero 0461/362332, o via email all'indirizzo info@dolomitienergia.it o via posta elettronica certificata all'indirizzo info@cert.dolomitienergia.it.

2) Il CLIENTE dovrà comunicare tempestivamente al FORNITORE entro i termini previsti dalla normativa vigente, qualunque variazione inerente l'importo DI Riconsegna (PDR).

3) Il CLIENTE dovrà denunciare tempestivamente al FORNITORE ogni variazione dell'indirizzo, compreso quello di posta elettronica, dichiarato alla data di sottoscrizione del CONTRATTO.

4) In ogni caso e in ogni momento il CLIENTE può inviare al FORNITORE un reclamo per iscritto (indicando il conto contrattuale o codice POD relativi alla fornitura), anche mediante il modulo predisposto dal FORNITORE stesso e reperibile sul sito www.dolomitienergia.it. Il reclamo andrà inoltrato: all'indirizzo Dolomiti Energia S.p.A. Via Fersina n. 23 - 38123 Trento oppure a mezzo fax al numero 0461/362332, o via email all'indirizzo info@dolomitienergia.it o via posta elettronica certificata all'indirizzo info@cert.dolomitienergia.it.

5) Per i reclami relativi al servizio distribuzione e misura della fornitura di elettricità, il FORNITORE richiederà al DISTRIBUTORE LOCALE i dati tecnici necessari ad inviare la risposta al CLIENTE. Per i detti servizi il CLIENTE ha facoltà di inviare il reclamo direttamente al DISTRIBUTORE LOCALE. In tal caso il DISTRIBUTORE LOCALE è tenuto a rispondere al CLIENTE entro e non oltre 20 giorni lavorativi dalla richiesta.

6) Qualora il CLIENTE abbia presentato reclamo al FORNITORE e abbia ricevuto una risposta ritenuta dal CLIENTE insoddisfacente o non abbia ricevuto risposta dentro i 50 (cinquanta) giorni dalla presentazione del reclamo, il CLIENTE, nel termine di un anno dalla data di presentazione del reclamo stesso, potrà proporre un'istanza di conciliazione presso il Servizio Conciliazione dell'ARERA, di cui alla Delibera 21 giugno 2012 n. 260/2012/E/Com dell'ARERA, il cui testo è consultabile sul sito www.nera.it.

7) Il Servizio Conciliazione dell'ARERA è uno strumento gratuito di tutela dei clienti finali di energia elettrica e gas, che agevola la risoluzione delle controversie insorte con il FORNITORE, facendo incontrare le parti via web o in call conference alla presenza di un soggetto conciliatore che opera al fine di tentare di risolvere amichevolmente la controversia. Il servizio di conciliazione, la procedura del reclamo stesso, potrà essere consultato sul sito www.nera.it, emanata al decreto legislativo 2 settembre 2005, n. 206 (cd. Legge 481/95 e del sito internet n.141, comma 6, lettera c), del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (cd. Codice del consumo).

8) Il CLIENTE potrà attivare la procedura del Servizio Conciliazione registrandosi alla piattaforma on line del sito www.conciliazione.nera.it.

9) Il CLIENTE può attivare il Servizio Conciliazione qualora risulti connesso in bassa pressione.

10) Il CLIENTE non può attivare il Servizio Conciliazione qualora:

- abbia già attivato il Servizio Conciliazione per la stessa controversia;

- abbia già concluso una procedura di conciliazione presso il Servizio Conciliazione;

- il Servizio Conciliazione abbia archiviato una domanda del CLIENTE per rinuncia o mancata comparizione al primo incontro fissato per la conciliazione. L'esecuzione del tentativo di conciliazione e concessione obbligatoria di procedibilità per il successivo accesso alla giustizia ordinaria.

Qualora il cliente non intenda avvalersi del Servizio Conciliazione dell'ARERA per esprimerne il tentativo obbligatorio di conciliazione delle controversie, potrà rivolgersi ad uno degli altri organismi di risoluzione alternativa delle controversie (cosiddetti "ADR" Alternative Dispute Resolution) iscritti nell'elenco dell'ARERA, disponibile al link "elenco ADR dell'Autorità" sul sito internet <https://www.nera.it/consumatori/conciliazione.htm>.

Ulteriori informazioni sul Servizio Conciliazione sono disponibili sul sito internet <https://www.nera.it/consumatori/conciliazione.htm>.

Art. 1.6 - Cessione del Contratto

1) Il CLIENTE autorizza sin d'ora il FORNITORE a cedere a terzi il presente CONTRATTO ed i conseguenti pesi, oneri e frutti di qualsiasi natura connessi all'esecuzione o da essa derivanti.

2) È consentita fin d'ora la cessione del CONTRATTO da parte del FORNITORE ad altra società operante sul mercato della vendita di gas naturale e/o fornitrice del medesimo gruppo societario del FORNITORE, senza aggravio di costi o peggioramento delle condizioni economiche applicate nei confronti del CLIENTE. La cessione sarà efficace nei confronti del CLIENTE dalla ricezione della relativa comunicazione inviata dal FORNITORE.

3) Il CLIENTE non può cedere il contratto a terzi senza il preventivo assenso del FORNITORE. In caso di cessione, affido ed usufrutto dell'azienda, il CLIENTE che sia acquirente, affidatario o usufruttuario, indipendentemente dall'istituzione delle scritture contabili del cedente, risponde in solido con il cedente degli eventuali debiti pregressi relativi a forniture in essere con il precedente titolare dell'azienda comunque risultanti al FORNITORE.

4) Ai fini di quanto disposto dal presente articolo, sarà considerato terzo rispetto al CLIENTE cedente qualsiasi società controllante il contraente cedente o da quest'ultimo controllata, come pure qualsiasi società che, unitamente al contraente cedente, si trovi sotto il controllo di una medesima altra società.

Art. 1.7 - Rinvio Normativo

1) Per quanto non espressamente previsto nel presente CONTRATTO, le PARTI fanno espresso rinvio a quanto contenuto nei disposizioni di legge, alle delibere dell'ARERA e alle norme del codice civile, dove applicabili.

Art. 1.8 - Registrazione

1) Le PARTI si danno reciprocamente atto che i corrispettivi previsti nel presente CONTRATTO sono soggetti a I.V.A. e pertanto, ai sensi dell'art. 5, secondo comma del D.P.R. n° 131 del 26.04.1986, e successive modifiche ed integrazioni, il presente CONTRATTO sarà registrato a tassata firma e in caso d'uso.

Art. 1.9 - Elezione di domicilio e Foro Competente

1) Le PARTI eleggono domicilio, a tutti gli effetti del CONTRATTO: (i) quanto al FORNITORE presso la propria sede legale; (ii) quanto al CLIENTE presso l'indirizzo indicato nella sezione "Dati del cliente" della PROPOSTA DI CONTRATTO. Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere fra le PARTI in merito all'interpunzione, esecuzione, validità, efficacia e risoluzione del CONTRATTO e dei relativi allegati, sarà competente in via esclusiva il Foro di Trento, impregiurata la competenza inderogabile di ogni altro foro prevista dalle vigenti disposizioni di legge. Per tutte le controversie fra il FORNITORE e il CLIENTE che investa la qualifica di consumatore (ai sensi dell'art.3, comma 1, lett. d), D.Lgs. n. 206 del 6 settembre 2005, titolo "Codice del Consumo") sarà esclusivamente competente il giudice del luogo di residenza o di domicilio del CLIENTE, se ubicati nel territorio della Repubblica Italiana.

2) Il FORNITORE informa il CLIENTE che riveste la qualifica di consumatore (ai sensi dell'art.3, comma 1, lett. a) D.Lgs. n. 206 del 6 settembre 2005, titolo "Codice del Consumo") che in attuazione dell'art. 141 del Codice del Consumo è stata istituita una piattaforma europea per la risoluzione on-line delle controversie dei consumatori (c.d. piattaforma ODR, accessibile all'indirizzo internet <http://ec.europa.eu/consumers>) e che il CLIENTE, in qualità di consumatore, ha facoltà di accedere alelenco degli organismi di risoluzione alternativa delle controversie, trovare il link ai sensi di ciascuno di essi e avviare una procedura di risoluzione on-line della controversia in cui sia coinvolto. Art. 1.10 - Durata e Decorrenza Contrattuali - Condizioni per l'esecuzione

1) La durata del presente CONTRATTO è indeterminata, fatto salvo una diversa durata stabilita negli allegati Tecnico-Economici (FG, F, FA, F), con efficacia a decorrere dalla data di inizio fornitura comunicata dal FORNITORE al CLIENTE. L'esecuzione del CONTRATTO avverrà in base alle tempistiche stabilite dalle autorità competenti ed è subordinata al buon esito della procedura di cambio fornitore presso il DISTRIBUTORE LOCALE. Il CLIENTE, in caso di variazione della durata del contratto, dovrà provvedere alla sezione "Dati del cliente" della PROPOSTA DI CONTRATTO o nella ulteriore documentazione contrattuale sottoscritta, con quelli in possesso dei distributori), in mancanza del quale il FORNITORE si impegnerà a contattare il CLIENTE affinché questi, per quanto di sua competenza, possa fornire i dati richiesti ai fini del completamento della procedura.

2) La decorrenza della fornitura per ciascun PDR si intenderà differita alla prima data utile successiva, che verrà comunicata dal FORNITORE, qualora la data prevista all'art. 1.10.1 non fosse compatibile con la data di decorrenza di attivazione del servizio PDR, in quanto il cliente oppure non fosse compatibile con i termini terminali del contratto che il CLIENTE ha in essere con il precedente FORNITORE.

3) Il FORNITORE, si riserva la facoltà di non dare corso alla fornitura e conseguentemente di non formalizzare la conclusione del CONTRATTO con comportamento conduttore, quando per ragioni tecniche, economiche e/o commerciali, a suo insindacabile giudizio, non sussistano i requisiti per dare seguito all'erogazione di gas naturale e/o servizi DOLOMITI ENERGIA S.p.A.

4) Le PARTI convengono che l'esecuzione del CONTRATTO è in ogni caso condizionata, nell'esclusivo interesse del FORNITORE:

- inesistenza di precondizioni morali del CLIENTE nei confronti del FORNITORE e di altre società riconducibili al Gruppo Dolomiti Energia;

- alla positiva verifica da parte del FORNITORE della situazione creditizia del CLIENTE e della sua puntualità nei pagamenti (credit check) e del possesso dei requisiti previsti dalle CIE;

- alla disponibilità dei distributori competenti del servizio di emissione e distribuzione ed all'eventuale completamento dei lavori necessari per attivare la fornitura (allegato);

- al possesso dei requisiti di accesso alle reti di distribuzione a cui il CLIENTE è allacciato;

- al fatto che il CLIENTE, ai sensi dell'articolo 10.3 dell'allegato "A" alla delibera ARG/elt 04/08 dell'ARERA, il cui testo è consultabile all'indirizzo internet www.nera.it, non risulti al momento della richiesta di switching; a) sospeso per morosità; b) oggetto di una richiesta di indennizzo ai sensi della delibera n. AR/ing n.219/10 dell'ARERA il cui testo è consultabile all'indirizzo internet www.nera.it.

5) Le PARTI convengono che la fornitura di FORNITORE darà comunicazione al CLIENTE, nei tempi e nei modi stabiliti dall'ARERA.

6) Qualora il CONTRATTO sia stato concluso da un CLIENTE che riveste la qualifica di consumatore (come definito dal Codice del Consumo - D.Lgs. n. 206 del 6 settembre 2005) in un luogo diverso dai locali commerciali del FORNITORE o attraverso forma di comunicazione a distanza, l'attivazione del servizio non potrà avvenire, in mancanza di esplicita richiesta del CLIENTE, durante il periodo di recesso accordato dalla legge al CLIENTE. Qualora il CLIENTE richieda l'attivazione immediata della fornitura ed eserciti successivamente il diritto di recesso, egli sarà tenuto a corrispondere al FORNITORE le spese e gli oneri sostenuti per l'attivazione ed il corrispettivo contrattualmente previsto per i consumi realizzati.

7) In caso di fornitura e/o fornitura relative ad una pluralità di PDR, qualora le condizioni citate al precedente punto 10.4 si verificassero solo per una parte degli stessi, il FORNITORE si riserva la facoltà di procedere all'attivazione della fornitura solo per questi ultimi.

8) Qualora, nonostante quanto sopra, il CONTRATTO non possa avere esecuzione per causa non imputabile al FORNITORE, il CONTRATTO si intenderà automaticamente risolto senza responsabilità di nessuna delle due parti.

9) Ai fini dell'esercizio della facoltà prevista dall'art. 8.2, TIMG (Testo Integrato Morosità Gas, Allegato "A" alla deliberazione ARG/gas 99/11 dell'ARERA come successivamente modificato e integrato, il cui testo è consultabile all'indirizzo internet www.nera.it), l'impresa di distribuzione è tenuta a mettere a disposizione dell'utente del servizio di distribuzione, a semplice richiesta di quest'ultimo, le seguenti informazioni: a) la data della richiesta di switching; b) se il PDR risulta sospeso a seguito di una richiesta di sospensione della fornitura per morosità; c) il mercato di provenienza del PDR, distinguendo tra mercato libero e servizi di ultima istanza; d) le eventuali date delle richieste di sospensione, oltre a quella eventualmente in corso, se presentate negli ultimi 12 mesi precedenti la data della richiesta di switching; e) le eventuali date delle richieste di switching, oltre a quella eventualmente in corso, se eseguite negli ultimi 12 mesi precedenti la data della richiesta di switching; f) l'accessibilità o meno del PDR. Qualora, a seguito delle informazioni ricevute dall'impresa di distribuzione, l'utente del trasporto e della distribuzione di gas naturale preferisca il switching, dovrà comunicare al FORNITORE, con mezzo telematico, la propria scelta, con riferimento al contratto di cui al comma 8.2, TIMG (Testo Integrato Morosità Gas, Allegato "A" alla deliberazione ARG/gas 99/11 dell'ARERA come successivamente modificato e integrato, il cui testo è consultabile all'indirizzo internet www.nera.it), non verrà data esecuzione al contratto di vendita e gli effetti del recesso dal contratto con il precedente venditore verranno meno.

10) Il CLIENTE, in ogni caso, è tenuto a corrispondere al FORNITORE le spese e gli oneri sostenuti per l'attivazione ed il corrispettivo contrattualmente previsto per i consumi realizzati.

11) Il CLIENTE, in ogni caso, è tenuto a corrispondere al FORNITORE le spese e gli oneri sostenuti per l'attivazione ed il corrispettivo contrattualmente previsto per i consumi realizzati.

12) Il CLIENTE, in ogni caso, è tenuto a corrispondere al FORNITORE le spese e gli oneri sostenuti per l'attivazione ed il corrispettivo contrattualmente previsto per i consumi realizzati.

13) Il CLIENTE, in ogni caso, è tenuto a corrispondere al FORNITORE le spese e gli oneri sostenuti per l'attivazione ed il corrispettivo contrattualmente previsto per i consumi realizzati.

14) Il CLIENTE, in ogni caso, è tenuto a corrispondere al FORNITORE le spese e gli oneri sostenuti per l'attivazione ed il corrispettivo contrattualmente previsto per i consumi realizzati.

15) Il CLIENTE, in ogni caso, è tenuto a corrispondere al FORNITORE le spese e gli oneri sostenuti per l'attivazione ed il corrispettivo contrattualmente previsto per i consumi realizzati.

16) Il CLIENTE, in ogni caso, è tenuto a corrispondere al FORNITORE le spese e gli oneri sostenuti per l'attivazione ed il corrispettivo contrattualmente previsto per i consumi realizzati.

17) Il CLIENTE, in ogni caso, è tenuto a corrispondere al FORNITORE le spese e gli oneri sostenuti per l'attivazione ed il corrispettivo contrattualmente previsto per i consumi realizzati.

18) Il CLIENTE, in ogni caso, è tenuto a corrispondere al FORNITORE le spese e gli oneri sostenuti per l'attivazione ed il corrispettivo contrattualmente previsto per i consumi realizzati.

19) Il CLIENTE, in ogni caso, è tenuto a corrispondere al FORNITORE le spese e gli oneri sostenuti per l'attivazione ed il corrispettivo contrattualmente previsto per i consumi realizzati.

20) Il CLIENTE, in ogni caso, è tenuto a corrispondere al FORNITORE le spese e gli oneri sostenuti per l'attivazione ed il corrispettivo contrattualmente previsto per i consumi realizzati.

21) Il CLIENTE, in ogni caso, è tenuto a corrispondere al FORNITORE le spese e gli oneri sostenuti per l'attivazione ed il corrispettivo contrattualmente previsto per i consumi realizzati.

22) Il CLIENTE, in ogni caso, è tenuto a corrispondere al FORNITORE le spese e gli oneri sostenuti per l'attivazione ed il corrispettivo contrattualmente previsto per i consumi realizzati.

23) Il CLIENTE, in ogni caso, è tenuto a corrispondere al FORNITORE le spese e gli oneri sostenuti per l'attivazione ed il corrispettivo contrattualmente previsto per i consumi realizzati.

24) Il CLIENTE, in ogni caso, è tenuto a corrispondere al FORNITORE le spese e gli oneri sostenuti per l'attivazione ed il corrispettivo contrattualmente previsto per i consumi realizzati.

25) Il CLIENTE, in ogni caso, è tenuto a corrispondere al FORNITORE le spese e gli oneri sostenuti per l'attivazione ed il corrispettivo contrattualmente previsto per i consumi realizzati.

26) Il CLIENTE, in ogni caso, è tenuto a corrispondere al FORNITORE le spese e gli oneri sostenuti per l'attivazione ed il corrispettivo contrattualmente previsto per i consumi realizzati.

27) Il CLIENTE, in ogni caso, è tenuto a corrispondere al FORNITORE le spese e gli oneri sostenuti per l'attivazione ed il corrispettivo contrattualmente previsto per i consumi realizzati.

28) Il CLIENTE, in ogni caso, è tenuto a corrispondere al FORNITORE le spese e gli oneri sostenuti per l'attivazione ed il corrispettivo contrattualmente previsto per i consumi realizzati.

29) Il CLIENTE, in ogni caso, è tenuto a corrispondere al FORNITORE le spese e gli oneri sostenuti per l'attivazione ed il corrispettivo contrattualmente previsto per i consumi realizzati.

30) Il CLIENTE, in ogni caso, è tenuto a corrispondere al FORNITORE le spese e gli oneri sostenuti per l'attivazione ed il corrispettivo contrattualmente previsto per i consumi realizzati.

31) Il CLIENTE, in ogni caso, è tenuto a corrispondere al FORNITORE le spese e gli oneri sostenuti per l'attivazione ed il corrispettivo contrattualmente previsto per i consumi realizzati.

32) Il CLIENTE, in ogni caso, è tenuto a corrispondere al FORNITORE le spese e gli oneri sostenuti per l'attivazione ed il corrispettivo contrattualmente previsto per i consumi realizzati.

33) Il CLIENTE, in ogni caso, è tenuto a corrispondere al FORNITORE le spese e gli oneri sostenuti per l'attivazione ed il corrispettivo contrattualmente previsto per i consumi realizzati.

34) Il CLIENTE, in ogni caso, è tenuto a corrispondere al FORNITORE le spese e gli oneri sostenuti per l'attivazione ed il corrispettivo contrattualmente previsto per i consumi realizzati.

35) Il CLIENTE, in ogni caso, è tenuto a corrispondere al FORNITORE le spese e gli oneri sostenuti per l'attivazione ed il corrispettivo contrattualmente previsto per i consumi realizzati.

36) Il CLIENTE, in ogni caso, è tenuto a corrispondere al FORNITORE le spese e gli oneri sostenuti per l'attivazione ed il corrispettivo contrattualmente previsto per i consumi realizzati.

37) Il CLIENTE, in ogni caso, è tenuto a corrispondere al FORNITORE le spese e gli oneri sostenuti per l'attivazione ed il corrispettivo contrattualmente previsto per i consumi realizzati.

38) Il CLIENTE, in ogni caso, è tenuto a corrispondere al FORNITORE le spese e gli oneri sostenuti per l'attivazione ed il corrispettivo contrattualmente previsto per i consumi realizzati.

39) Il CLIENTE, in ogni caso, è tenuto a corrispondere al FORNITORE le spese e gli oneri sostenuti per l'attivazione ed il corrispettivo contrattualmente previsto per i consumi realizzati.

40) Il CLIENTE, in ogni caso, è tenuto a corrispondere al FORNITORE le spese e gli oneri sostenuti per l'attivazione ed il corrispettivo contrattualmente previsto per i consumi realizzati.

41) Il CLIENTE, in ogni caso, è tenuto a corrispondere al FORNITORE le spese e gli oneri sostenuti per l'attivazione ed il corrispettivo contrattualmente previsto per i consumi realizzati.

42) Il CLIENTE, in ogni caso, è tenuto a corrispondere al FORNITORE le spese e gli oneri sostenuti per l'attivazione ed il corrispettivo contrattualmente previsto per i consumi realizzati.

43) Il CLIENTE, in ogni caso, è tenuto a corrispondere al FORNITORE le spese e gli oneri sostenuti per l'attivazione ed il corrispettivo contrattualmente previsto per i consumi realizzati.

44) Il CLIENTE, in ogni caso, è tenuto a corrispondere al FORNITORE le spese e gli oneri sostenuti per l'attivazione ed il corrispettivo contrattualmente previsto per i consumi realizzati.

45) Il CLIENTE, in ogni caso, è tenuto a corrispondere al FORNITORE le spese e gli oneri sostenuti per l'attivazione ed il corrispettivo contrattualmente previsto per i consumi realizzati.

46) Il CLIENTE, in ogni caso, è tenuto a corrispondere al FORNITORE le spese e gli oneri sostenuti per l'attivazione ed il corrispettivo contrattualmente previsto per i consumi realizzati.

47) Il CLIENTE, in ogni caso, è tenuto a corrispondere al FORNITORE le spese e gli oneri sostenuti per l'attivazione ed il corrispettivo contrattualmente previsto per i consumi realizzati.

48) Il CLIENTE, in ogni caso, è tenuto a corrispondere al FORNITORE le spese e gli oneri sostenuti per l'attivazione ed il corrispettivo contrattualmente previsto per i consumi realizzati.

49) Il CLIENTE, in ogni caso, è tenuto a corrispondere al FORNITORE le spese e gli oneri sostenuti per l'attivazione ed il corrispettivo contrattualmente previsto per i consumi realizzati.

50) Il CLIENTE, in ogni caso, è tenuto a corrispondere al FORNITORE le spese e gli oneri sostenuti per l'attivazione ed il corrispettivo contrattualmente previsto per i consumi realizzati.

51) Il CLIENTE, in ogni caso, è tenuto a corrispondere al FORNITORE le spese e gli oneri sostenuti per l'attivazione ed il corrispettivo contrattualmente previsto per i consumi realizzati.

52) Il CLIENTE, in ogni caso, è tenuto a corrispondere al FORNITORE le spese e gli oneri sostenuti per l'attivazione ed il corrispettivo contrattualmente previsto per i consumi realizzati.

53) Il CLIENTE, in ogni caso, è tenuto a corrispondere al FORNITORE le spese e gli oneri sostenuti per l'attivazione ed il corrispettivo contrattualmente previsto per i consumi realizzati.

54) Il CLIENTE, in ogni caso, è tenuto a corrispondere al FORNITORE le spese e gli oneri sostenuti per l'attivazione ed il corrispettivo contrattualmente previsto per i consumi realizzati.

55) Il CLIENTE, in ogni caso, è tenuto a corrispondere al FORNITORE le spese e gli oneri sostenuti per l'attivazione ed il corrispettivo contrattualmente previsto per i consumi realizzati.

56) Il CLIENTE, in ogni caso, è tenuto a corrispondere al FORNITORE le spese e gli oneri sostenuti per l'attivazione ed il corrispettivo contrattualmente previsto per i consumi realizzati.

57) Il CLIENTE, in ogni caso, è tenuto a corrispondere al FORNITORE le spese e gli oneri sostenuti per l'attivazione ed il corrispettivo contrattualmente previsto per i consumi realizzati.

58) Il CLIENTE, in ogni caso, è tenuto a corrispondere al FORNITORE le spese e gli oneri sostenuti per l'attivazione ed il corrispettivo contrattualmente previsto per i consumi realizzati.

59) Il CLIENTE, in ogni caso, è tenuto a corrispondere al FORNITORE le spese e gli oneri sostenuti per l'attivazione ed il corrispettivo contrattualmente previsto per i consumi realizzati.

60) Il CLIENTE, in ogni caso, è tenuto a corrispondere al FORNITORE le spese e gli oneri sostenuti per l'attivazione ed il corrispettivo contrattualmente previsto per i consumi realizzati.

61) Il CLIENTE, in ogni caso, è tenuto a corrispondere al FORNITORE le spese e gli oneri sostenuti per l'attivazione ed il corrispettivo contrattualmente previsto per i consumi realizzati.

62) Il CLIENTE, in ogni caso, è tenuto a corrispondere al FORNITORE le spese e gli oneri sostenuti per l'attivazione ed il corrispettivo contrattualmente previsto per i consumi realizzati.

63) Il CLIENTE, in ogni caso, è tenuto a corrispondere al FORNITORE le spese e gli oneri sostenuti per l'attivazione ed il corrispettivo contrattualmente previsto per i consumi realizzati.

64) Il CLIENTE, in ogni caso, è tenuto a corrispondere al FORNITORE le spese e gli oneri sostenuti per l'attivazione ed il corrispettivo contrattualmente previsto per i consumi realizzati.

65) Il CLIENTE, in ogni caso, è tenuto a corrispondere al FORNITORE le spese e gli oneri sostenuti per l'attivazione ed il corrispettivo contrattualmente previsto per i consumi realizzati.

66) Il CLIENTE, in ogni caso, è tenuto a corrispondere al FORNITORE le spese e gli oneri sostenuti per l'attivazione ed il corrispettivo contrattualmente previsto per i consumi realizzati.

67) Il CLIENTE, in ogni caso, è tenuto a corrispondere al FORNITORE le spese e gli oneri sostenuti per l'attivazione ed il corrispettivo contrattualmente previsto per i consumi realizzati.

68) Il CLIENTE, in ogni caso, è tenuto a corrispondere al FORNITORE le spese e gli oneri sostenuti per l'attivazione ed il corrispettivo contrattualmente previsto per i consumi realizzati.

69) Il CLIENTE, in ogni caso, è tenuto a corrispondere al FORNITORE le spese e gli oneri sostenuti per l'attivazione ed il corrispettivo contrattualmente previsto per i consumi realizzati.

70) Il CLIENTE, in ogni caso, è tenuto a corrispondere al FORNITORE le spese e gli oneri sostenuti per l'attivazione ed il corrispettivo contrattualmente previsto per i consumi realizzati.

al FORNITORE, saranno poste a carico del CLIENTE stesso le eventuali differenze di imposte, le sanzioni pecuniarie, indennità, interessi ed ogni altra somma che il FORNITORE fosse tenuto a pagare all'Amministrazione Finanziaria.

Sarà cura del CLIENTE fornire tempestivamente l'aggiornamento dell'istanza, delle dichiarazioni e della documentazione necessaria per la variazione degli indirizzi di erogazione del gas naturale, la destinazione d'uso dei locali, la tipologia di attività svolta, la titolarità dell'istanza (cessione, affido, cambiamenti di ragione sociale, denominazione, tipologia societaria, indirizzo, ecc), nonché ogni altro elemento in precedenza dichiarato. Ogni rimborso dal FORNITORE al CLIENTE di quanto da questi pagato per i titoli di cui al presente articolo, che risultasse non dovuto dal FORNITORE all'Amministrazione Finanziaria, sarà possibile solo entro i termini e nella misura in cui il FORNITORE potrà ottenere il rimborso dall'Amministrazione Finanziaria.

4) Tasse o imposta che venissero successivamente introdotte in aggiunta, modificazione o sostituzione di quelle esistenti saranno assunte a carico del CLIENTE secondo quanto disporranno le relative previsioni di legge.

5) Salvo diverse disposizioni di legge, regolamenti e/o previa esplicita dichiarazione del CLIENTE, il FORNITORE effettua le dichiarazioni agli Uffici delle Dogane competenti ed esegue i relativi pagamenti secondo le disposizioni di legge.

6) Il CLIENTE si impegna a tenere indenne e manlevato il FORNITORE da ogni responsabilità nei riguardi dell'Erario derivante da un diverso impiego del gas naturale fornito rispetto a quanto dichiarato nel contratto.

7) La spedizione delle fatture e di eventuali altri documenti contabilizzati avvenuta attraverso posta elettronica, nel rispetto dell'ambiente, secondo quanto definito dal decreto legislativo n°52/2004, non comporta nessun onere per il CLIENTE. Diversamente, il FORNITORE addebiterà al CLIENTE i costi di spedizione postali sostenuti.

8) Il CLIENTE si impegna a tenere indenne e manlevato il FORNITORE da ogni responsabilità nei riguardi dell'Erario derivante da un diverso impiego del gas naturale fornito rispetto a quanto dichiarato nel contratto.

9) La spedizione delle fatture e di eventuali altri documenti contabilizzati avvenuta attraverso posta elettronica, nel rispetto dell'ambiente, secondo quanto definito dal decreto legislativo n°52/2004, non comporta nessun onere per il CLIENTE. Diversamente, il FORNITORE addeb

Allegato CCGG_F - CONDIZIONI CONTRATTUALI GENERALI

per tanto il FORNITORE da ogni responsabilità e/o incombenza per eventuali contestazioni da parte dei fornitori utenti).

4) Il FORNITORE non assume alcun tipo di impegno in ordine ad eventuali oneri connessi ad un recesso anticipato da parte del CLIENTE dal contratto di fornitura di gas naturale con il precedente fornitore.

5) Le interruzioni o limitazioni della fornitura, siano esse dovute a cause accidentali, a scopieri, ad esigenze di servizio o disposte dalla competente autorità come pure le variazioni tecniche di fornitura dovute a cause accidentali, non danno luogo a riduzioni dei corrispettivi, e a risarcimento da parte del FORNITORE o ad erogazione di energia alternativa.

Art. 2.4 - Utilizzo della Fornitura

1) Il gas naturale non può essere utilizzato in località e per usi diversi da quelli previsti dal CONTRATTO, né ceduto sotto qualsiasi forma a terzi.

2) Il FORNITORE avrà la facoltà di risolvere il contratto, ai sensi dell'art. 1456 codice civile, in caso di prelievo fraudolento del gas naturale da parte del CLIENTE in danno del FORNITORE o del DISTRIBUTORE LOCALE ed del TRASPORTATORE. In tal caso il CLIENTE è tenuto a corrispondere immediatamente al FORNITORE l'importo ammontare dei corrispettivi pattuiti, e a risarcire ogni danno ulteriore dann.

Art. 2.5 - Inserimento automatico di Regolamentazioni Tecniche e di Clausole Negoziali

1) Il presente CONTRATTO si intende automaticamente modificato o integrato mediante l'inserimento di clausole negoziali e regolamentazioni tecniche che venissero obbligatoriamente imposte dalla legge o da provvedimenti di pubblica autorità o di altri soggetti competenti.

2) I parametri si intendono implicitamente applicati le clausole del presente CONTRATTO che risultino incompatibili con le condizioni obbligatoriamente imposte ai sensi del precedente punto 2.5.1.

3) Qualora i contenuti imposti dai provvedimenti di cui ai precedenti punti 2.5.1 e 2.5.2, non siano suscettibili di inserimento automatico nel presente CONTRATTO, le PARTI provvederanno di comune accordo a formulare le clausole integrative o modificative al fine di ottemperare ai provvedimenti di cui sopra.

Art. 2.6 - Modifica della Normativa, dei Parametri Tecnici ed delle Condizioni Economiche

1) Qualora per effetto delle delibere emanate dall'ARERA o le seguito di ulteriori provvedimenti che potranno essere emanati dalle autorità competenti che dovessero apportare delle modifiche alla normativa vigente o a seguito di straordinari eventi socio-politici, finanziari ed economici (a titolo esemplificativo: attentati terroristici, black-out generalizzati, embarghi, interruzioni dei flussi d'approvvigionamento, ripetute oscillazioni delle quotazioni di materie prime), che dovessero comportare variazioni sostanziali delle condizioni economiche applicate alla fornitura ed il relativo periodo di validità sono indicati nel CONTRATTO, il FORNITORE provvederà a negoziare con il CLIENTE nuove condizioni sul presupposto di un equo contemperamento dei rispettivi interessi entro 30 (trenta) giorni dal verificarsi dei suddetti provvedimenti/accadimenti.

2) Il mancato accordo circa le nuove condizioni applicabili abiterà il FORNITORE a recedere dal CONTRATTO, dandone comunicazione al CLIENTE mediante lettera raccomandata A/R ovvero posta elettronica certificata con un preavviso di almeno 6 (sei) mesi.

3) Le condizioni tecniche e economiche applicate alla fornitura ed il relativo periodo di validità sono indicati nelle Condizioni Tecniche Economiche applicabili al CLIENTE. Allo scadere del periodo di validità previsto dalle Condizioni Tecniche Economiche il FORNITORE potrà continuare ad applicare le previsioni delle Condizioni Tecniche Economiche scadute, con facoltà di comunicare in qualsiasi momento al CLIENTE in forma scritta, in caso di sussistenza di un giustificato motivo (quali a titolo esemplificativo: straordinari eventi socio-politici, finanziari ed economici, attentati terroristici, black-out generalizzati, embarghi, interruzioni dei flussi d'approvvigionamento, ripetute oscillazioni delle quotazioni di materie prime) e in ogni caso nel rispetto dei termini previsti dall'articolo 13 del Codice di Condotta Commerciale di cui alla delibera n. ARG/COM 104/10 dell'ARERA (Approvazione del Codice di condotta commerciale per la vendita di energia elettrica e gas naturale ai clienti finali), il cui testo è consultabile sul sito www.arera.it, e le relative condizioni contrattuali ed i nuovi corrispettivi e parametri di calcolo dei corrispettivi di fornitura applicabili e il relativo periodo di validità (qualora ciò risultò connesso dalle disposizioni vigenti, la comunicazione delle nuove condizioni potrà essere eseguita anche con nota in fattura).

4) In mancanza di comunicazione da parte del CLIENTE da inviarsi tramite raccomandata A/R o posta elettronica certificata che dovrà pervenire al FORNITORE almeno 1 (un) mese prima del previsto termine di scadenza delle Condizioni Tecniche Economiche in corso di validità, le nuove Condizioni Tecniche Economiche ed i relativi corrispettivi si intenderanno automaticamente accettati dal CLIENTE.

5) In caso di mancata accettazione delle modifiche unilaterali comunicate dal FORNITORE, il CLIENTE potrà recedere dal CONTRATTO, facendo pervenire al FORNITORE la comunicazione di recesso con raccomandata A/R o posta elettronica certificata con un preavviso di almeno 6 (sei) mesi.

6) Le condizioni tecniche e economiche applicate alla fornitura ed il relativo periodo di validità sono indicati nella sezione "Dati del cliente" della PROPOSTA DI CONTRATTO, in caso di violazione delle condizioni contrattuali sottoscritte, anche in costanza di rapporto.

7) E' facoltà del FORNITORE, in caso di mancata o inadeguata costituzione o ricostituzione del deposito cauzionale, il FORNITORE avrà la facoltà di risolvere il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 codice civile.

8) Il CLIENTE si impegna a garantire che detto deposito cauzionale resti in vigore per tutta la durata del CONTRATTO.

9) Le PARTI convengono che l'importo versato a titolo di deposito cauzionale deve ritenersi fruttifero per il CLIENTE e che esso verrà restituito dal FORNITORE al CLIENTE, maggiorato degli interessi legali maturati, entro 30 (trenta) giorni dalla cessazione degli effetti del contratto di fornitura, qualora non trattato in tutto o in parte a saldo di eventuali fatture insoluite.

10) Qualora nel corso della fornitura il deposito cauzionale ha garanzia sia incamerato in tutto o in parte dal FORNITORE, il CLIENTE sarà tenuto a restituirci con il medesimo modalità di cui all'art. 2.7.1 entro i successivi trenta giorni; in caso di mancata o inadeguata costituzione o ricostituzione del deposito cauzionale, il FORNITORE avrà la facoltà di risolvere il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 codice civile.

Art. 2.7 - Tutela del credito

1) Qualora non è presente o sia revocata la domiciliazione bancaria ed postale per il pagamento delle fatture, il FORNITORE potrà richiedere al CLIENTE il versamento, con addebito sulla prima fattura emessa, di un importo a titolo di deposito cauzionale di ammontare commisurato al consumo effettuato nell'anno termico precedente a quello di applicazione ovvero al consumo ipotizzabile in ragione del profilo attribuito al Cliente (le fasce di consumo ad ogni vigenza sono le seguenti: fino a 500 mc/anno; oltre 500 mc/anno e fino a 5.000 mc/anno; oltre 5.000 mc/anno).

2) Nell'ipotesi in cui il cliente non ha provveduto al versamento della prima fattura, ovvero in costanza di rapporto, il CLIENTE avrà o ripristina la procedura di domiciliazione bancaria per il pagamento delle fatture, il FORNITORE provvederà a rimborsare al CLIENTE il deposito cauzionale versato.

3) Il FORNITORE potrà avvalersi, in tutto o in parte, del deposito cauzionale in caso di fatture insoluite, imputando l'importo corrispondente a titolo di pagamento delle suddette fatture. In tale caso il FORNITORE avrà facoltà di richiedere al CLIENTE l'integrazione del deposito sino all'originario ammontare mediante addebito in fattura del relativo importo.

4) Il CLIENTE si impegna a garantire che detto deposito cauzionale resti in vigore per tutta la durata del CONTRATTO.

5) Le PARTI convengono che l'importo versato a titolo di deposito cauzionale deve ritenersi fruttifero per il CLIENTE e che esso verrà restituito dal FORNITORE al CLIENTE, maggiorato degli interessi legali maturati, entro 30 (trenta) giorni dalla cessazione degli effetti del contratto di fornitura, qualora non trattato in tutto o in parte a saldo di eventuali fatture insoluite.

6) Qualora nel corso della fornitura il deposito cauzionale ha garanzia sia incamerato in tutto o in parte dal FORNITORE, il CLIENTE sarà tenuto a restituirci con il medesimo modalità di cui all'art. 2.7.1 entro i successivi trenta giorni; in caso di mancata o inadeguata costituzione o ricostituzione del deposito cauzionale, il FORNITORE avrà la facoltà di risolvere il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 codice civile.

Art. 2.8 - Accesso al Gruppo di Misura

1) L'accesso al gruppo di misura, il CLIENTE dichiara di autorizzare il DISTRIBUTORE LOCALE e il FORNITORE ad accedere in qualsiasi momento agli impianti per la loro verifica e per la lettura del gruppo di misura e, ove necessario, per la loro sostituzione ed lo spostamento.

2) Il CLIENTE è tenuto a consentire al DISTRIBUTORE LOCALE l'accesso anche agli impianti a valle del gruppo di misura qualora il loro funzionamento risultasse interferire con l'esercizio della rete del DISTRIBUTORE LOCALE ed in tutti i casi richiesti dalle competenti autorità.

Art. 2.9 - Manutenzione Gruppo di Misura

1) Le PARTI sono tenute a segnalare tempestivamente, anche in forma scritta se ritenuto necessario, gli eventuali esiti negativi dei tentativi di lettura e qualunque anomalia inerente i gruppi di misura e loro sigillatura ed integrità.

2) Nel caso in cui, da una eventuale richiesta di verifica del gruppo di misura da parte del CLIENTE, lo stesso risultasse funzionante in modo corretto, gli oneri richiesti dal DISTRIBUTORE LOCALE ed o dal TRASPORTATORE saranno a carico del CLIENTE.

Art. 2.10 - Fatturazione e Limitazione Responsabilità del Fornitore

1) La rilevazione e la fatturazione dei consumi sono somministrate ai singoli PDR ad ogni periodo mensile ed avverrà sulla base dei dati analitici relativi ai consumi dei PDR stessi, sempre che tali dati siano noti al FORNITORE.

2) In deroga all'art. 2.12.1, le PARTI concordano che il FORNITORE avrà facoltà di effettuare la fatturazione con periodicità maggiore (di norma bimestrale) qualora i consumi mensili del CLIENTE siano considerati dal FORNITORE, a proprio giudizio, di valore insino e/o qualora i PDR congiuntamente intesi abbiano consumi inferiori o uguali a 500 mc/anno.

3) Nel caso in cui il CLIENTE, antecedentemente all'adesione alla presente offerta, risulti sempre nell'ambito del servizio di maggior tutela da parte di Trenta SpA, l'adesione comporterà l'invio di una fattura di cessazione del preesistente contratto.

4) Per il CLIENTE è disponibile, nella sezione Boletta 2.0 del sito www.dolomitienergia.it, la guida alla lettura dell'offerta di cui all'art.20 dell'allegato "A" della delibera ARG/ELT n. 501/14 dell'ARERA, il cui testo è consultabile sul sito internet www.arera.it. E' facoltà del CLIENTE richiedere l'emissione della fattura comprensiva degli elementi di dettaglio di cui all'art.11 dell'Allegato A della delibera ARG/ELT n. 501/14 dell'ARERA il cui testo è consultabile sul sito internet www.arera.it.

5) Il FORNITORE potrà utilizzare eventuali propri sistemi di rilevazione e analisi dati ai fini della fatturazione.

6) In assenza della lettura effettiva e dell'autolettura, la fatturazione può avvenire sulla base dei consumi presunti, stimati dal FORNITORE sulla base dei consumi storici del CLIENTE ed della quantità e della modalità di consumo dichiarate nella sezione "Dati del cliente" della PROPOSTA DI CONTRATTO, riservandosi di addebitare al CLIENTE eventuali consumi.

7) L'autolettura da parte del CLIENTE è valida ai fini della fatturazione, salvo il caso di non verosimiglianza statistica del dato comunicato rispetto ai consumi storici. L'autolettura, se comunicata entro il secondo giorno lavorativo del mese solare, può essere utilizzata ai fini della fatturazione delle competenze del mese precedente.

8) Eventuali errori di determinazione dei dati sui quali viene effettuata la fatturazione, sia in eccesso che in difetto, saranno luogo a congrui ed equi importi emendamenti fatturali senza addebito o accrediti di interessi per le PARTI e sempre che il CLIENTE possa svolgere nessuna rivendicazione nei confronti del FORNITORE.

CONDIZIONI GENERALI PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE

Il Gas Naturale verrà fornito secondo quanto riportato nell'Allegato FG_F "Condizioni tecnico-economiche per la Fornitura di Gas Naturale".

Le presenti condizioni disciplinano i rapporti in essere tra il CLIENTE e DOLOMITI ENERGIA S.p.A.

Art. 3.1 - Qualità del gas - Contenuto energetico del gas

1) Il gas naturale somministrato dal FORNITORE mediante il DISTRIBUTORE LOCALE sarà conforme alla specifica di qualità riportata nel vigente Codice di Rete per il servizio di distribuzione gas (delibera n. 108/06 dell'ARERA, e successive modificazioni e integrazioni, il cui testo è consultabile all'indirizzo www.arera.it di seguito "CODICE DI RETE"). Qualora il gas naturale risultasse non conforme alla specifica di qualità suddetta, il CLIENTE ne darà immediata comunicazione scritta al FORNITORE che, in tale caso, si farà carico di informare il DISTRIBUTORE LOCALE e il TRASPORTATORE affinché si attivino le necessarie

verifiche; fatto salvo il predetto obbligo di comunicazione al Distributore ed al TRASPORTATORE. In ogni caso non graverà sul FORNITORE alcun altro obbligo o responsabilità nei confronti del CLIENTE circa la conformità del gas naturale alla specifica di qualità.

2) Le PARTI convengono che, per i clienti allacciati ad una rete di distribuzione, il contenuto energetico del gas messo a disposizione del CLIENTE sarà pari al valore del Potere Calorifico Superiore, determinato dal DISTRIBUTORE LOCALE in conformità a quanto previsto dal vigente CODICE DI RETE e alla delibera n. 138/04 dell'ARERA, come successivamente modificata e integrata il cui testo è consultabile sul sito internet www.arera.it.

Art. 3.2 - Modalità di consegna del gas - Unità di misura del gas

1) Il valore di pressione minima di consegna del gas naturale somministrato sarà conforme alle specifiche di pressione stabilite dal TRASPORTATORE e pubblicate sul sito internet di quest'ultimo. Qualora il gas naturale somministrato risulti non conforme alle specifiche di pressione suddette, il CLIENTE ne darà tempestiva comunicazione in forma scritta al FORNITORE che, in tale caso, si farà carico di informare il DISTRIBUTORE LOCALE e il TRASPORTATORE affinché attivino le necessarie verifiche; fatto salvo il predetto obbligo di comunicazione al Distributore ed al TRASPORTATORE. In ogni caso non graverà sul FORNITORE alcun altro obbligo o responsabilità nei confronti del CLIENTE circa la conformità del gas naturale alla specifica di qualità.

2) L'unità di misura dei volumi del gas naturale è il metro cubo, alle condizioni standard (chiamate anche condizioni base), ossia: temperatura di 288,15 K = 15°C e pressione di 101,325 kPa = 1,01325 bar (ISO 13443).

Art. 3.3 - Mandati contrattuali di vettoriaamento e accesso al servizio di trasporto

1) Ai fini dell'esecuzione del CONTRATTO, il FORNITORE provvederà, salvo quanto diversamente indicato nella documentazione d'offerta, a stipulare o a far stipulare, divenendo così utente del servizio di distribuzione, i contratti per il servizio di distribuzione e a porre in essere tutto quanto necessario od opportuno a tal fine, in conformità anche a quanto richiesto dai gestori di rete competenti. Per il gas erogato presso i PDR oggetto del CONTRATTO, il CLIENTE, in relazione a quanto previsto dalla normativa vigente in materia, conferisce mandato, ai sensi dell'art. 1705 codice civile, al FORNITORE, ed ad altra società per detto designata, per la stipula del contratto di VETTORIAAMENTO con il DISTRIBUTORE LOCALE e del contratto di accesso al servizio di trasporto con il TRASPORTATORE e per tutto quanto necessario per l'espletamento delle pratiche per la regolare erogazione del gas.

2) Il CLIENTE si impegna inoltre, a semplice richiesta del FORNITORE, a porre in essere tutto quanto fosse eventualmente necessario o opportuno per consentire l'espletamento del mandato conferito ai sensi del precedente articolo 3.3.1, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente o richiesto dai gestori di rete competenti.

3) Il CLIENTE conferisce mandato al FORNITORE per la partecipazione all'assegnazione di gas naturale di importazione e per la partecipazione ad ogni altra procedura avente come oggetto l'assegnazione di gas naturale a prezzi competitivi promossa da organismi istituzionali e da operatori di settore.

4) Qualora successivamente alla richiesta di attivazione del servizio di trasporto e distribuzione i dati relativi all'uso di uno o più siti risultanti al DISTRIBUTORE LOCALE siano difformi da quelli indicati dal CLIENTE in occasione della conclusione del CONTRATTO, il FORNITORE, data preavviso al dato di seguito designata, darà comunicazione al CLIENTE e al DISTRIBUTORE LOCALE della discrepanza e della responsabilità dell'esattezza e della veridicità di quanto dichiarato in contratto in relazione all'uso della fornitura, consapevole delle implicazioni di tale dichiarazione ai fini del trattamento fiscale dei consumi di gas naturale e dell'attribuzione della corretta tariffa di trasporto. In caso di uso difforme da quello dichiarato, il FORNITORE potrà rieducare al CLIENTE i maggiori corrispettivi, le imposte e le sanzioni da cui sia rimasto onerato. Se i dati relativi alla potenza impegnata ed alla tensione di fornitura che risultano dai dati sopra indicati, non risultano difformi da quelli dichiarati dal CLIENTE, il CLIENTE si assume la responsabilità del mancato adempimento di quanto dichiarato in contratto in relazione all'uso della fornitura, consapevole delle implicazioni di tale dichiarazione ai fini del trattamento fiscale dei consumi di gas naturale e dell'attribuzione della corretta tariffa di trasporto. In caso di uso difforme da quello dichiarato, il FORNITORE potrà rieducare al CLIENTE i maggiori corrispettivi, le imposte e le sanzioni da cui sia rimasto onerato. Se i dati relativi alla potenza impegnata ed alla tensione di fornitura che risultano dai dati sopra indicati, non risultano difformi da quelli dichiarati dal CLIENTE, il CLIENTE si assume la responsabilità del mancato adempimento di quanto dichiarato in contratto in relazione all'uso della fornitura, consapevole delle implicazioni di tale dichiarazione ai fini del trattamento fiscale dei consumi di gas naturale e dell'attribuzione della corretta tariffa di trasporto.

Art. 3.4 - Responsabilità

1) Il CLIENTE è responsabile della conservazione degli apparecchi, dei gruppi di misura e del materiale del DISTRIBUTORE LOCALE installati presso i PDR e gli è fatto dovuto di spostarli, manometterli od occultarli. Il CLIENTE è responsabile inoltre dei danni conseguenti a incendio, furto o manomissione delle apparecchiature del DISTRIBUTORE LOCALE, salvo che dimostri a propria estraneità all'accaduto.

2) Il CLIENTE è responsabile della gestione e manutenzione dell'impianto di regolazione e misura al PDR, che deve garantire la corretta individuazione dei prelievi, in assenza delle norme previste in materia e di quanto previsto dalle competenti autorità e in conformità con quanto disposto nel vigente CODICE DI RETE. Il CLIENTE terra indenne e manleva il FORNITORE da ogni responsabilità al riguardo. Qualora la gestione e la manutenzione vengano affidate a terzi, il CLIENTE ne darà preventiva comunicazione al FORNITORE, fermo restando che il CLIENTE in tal caso resta responsabile e manleva il FORNITORE da ogni responsabilità in merito alle attività di manutenzione e di sicurezza.

3) Il CLIENTE è responsabile della comunicazione al FORNITORE di ogni modifica all'installazione e misura al PDR, che deve garantire la corretta individuazione dei prelievi, in assenza delle norme previste in materia e di quanto previsto dalle competenti autorità e in conformità con quanto disposto nel vigente CODICE DI RETE. Il CLIENTE terra indenne e manleva il FORNITORE da ogni responsabilità al riguardo. Qualora la gestione e la manutenzione vengano affidate a terzi, il CLIENTE ne darà preventiva comunicazione al FORNITORE, fermo restando che il CLIENTE in tal caso resta responsabile e manleva il FORNITORE da ogni responsabilità in merito alle attività di manutenzione e di sicurezza.

4) Il CLIENTE è responsabile della comunicazione al FORNITORE di ogni modifica all'installazione e misura al PDR, che deve garantire la corretta individuazione dei prelievi, in assenza delle norme previste in materia e di quanto previsto dalle competenti autorità e in conformità con quanto disposto nel vigente CODICE DI RETE. Il CLIENTE terra indenne e manleva il FORNITORE da ogni responsabilità al riguardo. Qualora la gestione e la manutenzione vengano affidate a terzi, il CLIENTE ne darà preventiva comunicazione al FORNITORE, fermo restando che il CLIENTE in tal caso resta responsabile e manleva il FORNITORE da ogni responsabilità in merito alle attività di manutenzione e di sicurezza.

5) Il CLIENTE è responsabile della comunicazione al FORNITORE di ogni modifica all'installazione e misura al PDR, che deve garantire la corretta individuazione dei prelievi, in assenza delle norme previste in materia e di quanto previsto dalle competenti autorità e in conformità con quanto disposto nel vigente CODICE DI RETE. Il CLIENTE terra indenne e manleva il FORNITORE da ogni responsabilità al riguardo. Qualora la gestione e la manutenzione vengano affidate a terzi, il CLIENTE ne darà preventiva comunicazione al FORNITORE, fermo restando che il CLIENTE in tal caso resta responsabile e manleva il FORNITORE da ogni responsabilità in merito alle attività di manutenzione e di sicurezza.

6) Il CLIENTE è responsabile della comunicazione al FORNITORE di ogni modifica all'installazione e misura al PDR, che deve garantire la corretta individuazione dei prelievi, in assenza delle norme previste in materia e di quanto previsto dalle competenti autorità e in conformità con quanto disposto nel vigente CODICE DI RETE. Il CLIENTE terra indenne e manleva il FORNITORE da ogni responsabilità al riguardo. Qualora la gestione e la manutenzione vengano affidate a terzi, il CLIENTE ne darà preventiva comunicazione al FORNITORE, fermo restando che il CLIENTE in tal caso resta responsabile e manleva il FORNITORE da ogni responsabilità in merito alle attività di manutenzione e di sicurezza.

7) Il CLIENTE è responsabile della comunicazione al FORNITORE di ogni modifica all'installazione e misura al PDR, che deve garantire la corretta individuazione dei prelievi, in assenza delle norme previste in materia e di quanto previsto dalle competenti autorità e in conformità con quanto disposto nel vigente CODICE DI RETE. Il CLIENTE terra indenne e manleva il FORNITORE da ogni responsabilità al riguardo. Qualora la gestione e la manutenzione vengano affidate a terzi, il CLIENTE ne darà preventiva comunicazione al FORNITORE, fermo restando che il CLIENTE in tal caso resta responsabile e manleva il FORNITORE da ogni responsabilità in merito alle attività di manutenzione e di sicurezza.

8) Il CLIENTE è responsabile della comunicazione al FORNITORE di ogni modifica all'installazione e misura al PDR, che deve garantire la corretta individuazione dei prelievi, in assenza delle norme previste in materia e di quanto previsto dalle competenti autorità e in conformità con quanto disposto nel vigente CODICE DI RETE. Il CLIENTE terra indenne e manleva il FORNITORE da ogni responsabilità al riguardo. Qualora la gestione e la manutenzione vengano affidate a terzi, il CLIENTE ne darà preventiva comunicazione al FORNITORE, fermo restando che il CLIENTE in tal caso resta responsabile e manleva il FORNITORE da ogni responsabilità in merito alle attività di manutenzione e di sicurezza.

9) Il CLIENTE è responsabile della comunicazione al FORNITORE di ogni modifica all'installazione e misura al PDR, che deve garantire la corretta individuazione dei prelievi, in assenza delle norme previste in materia e di quanto previsto dalle competenti autorità e in conformità con quanto disposto nel vigente CODICE DI RETE. Il CLIENTE terra indenne e manleva il FORNITORE da ogni responsabilità al riguardo. Qualora la gestione e la manutenzione vengano affidate a terzi, il CLIENTE ne darà preventiva comunicazione al FORNITORE, fermo restando che il CLIENTE in tal caso resta responsabile e manleva il FORNITORE da ogni responsabilità in merito alle attività di manutenzione e di sicurezza.

10) Il CLIENTE è responsabile della comunicazione al FORNITORE di ogni modifica all'installazione e misura al PDR, che deve garantire la corretta individuazione dei prelievi, in assenza delle norme previste in materia e di quanto previsto dalle competenti autorità e in conformità con quanto disposto nel vigente CODICE DI RETE. Il CLIENTE terra indenne e manleva il FORNITORE da ogni responsabilità al riguardo. Qualora la gestione e la manutenzione vengano affidate a terzi, il CLIENTE ne darà preventiva comunicazione al FORNITORE, fermo restando che il CLIENTE in tal caso resta responsabile e manleva il FORNITORE da ogni responsabilità in merito alle attività di manutenzione e di sicurezza.

11) Il CLIENTE è responsabile della comunicazione al FORNITORE di ogni modifica all'installazione e misura al PDR, che deve garantire la corretta individuazione dei prelievi, in assenza delle norme previste in materia e di quanto previsto dalle competenti autorità e in conformità con quanto disposto nel vigente CODICE DI RETE. Il CLIENTE terra indenne e manleva il FORNITORE da ogni responsabilità al riguardo. Qualora la gestione e la manutenzione vengano affidate a terzi, il CLIENTE ne darà preventiva comunicazione al FORNITORE, fermo restando che il CLIENTE in tal caso resta responsabile e manleva il FORNITORE da ogni responsabilità in merito alle attività di manutenzione e di sicurezza.

12) Il CLIENTE è responsabile della comunicazione al FORNITORE di ogni modifica all'installazione e misura al PDR, che deve garantire la corretta individuazione dei prelievi, in assenza delle norme previste in materia e di quanto previsto dalle competenti autorità e in conformità con quanto disposto nel vigente CODICE DI RETE. Il CLIENTE terra indenne e manleva il FORNITORE da ogni responsabilità al riguardo. Qualora la gestione e la manutenzione vengano affidate a terzi, il CLIENTE ne darà preventiva comunicazione al FORNITORE, fermo restando che il CLIENTE in tal caso resta responsabile e manleva il FORNITORE da ogni responsabilità in merito alle attività di manutenzione e di sicurezza.

13) Il CLIENTE è responsabile della comunicazione al FORNITORE di ogni modifica all'installazione e misura al PDR, che deve garantire la corretta individuazione dei prelievi, in assenza delle norme previste in materia e di quanto previsto dalle competenti autorità e in conformità con quanto disposto nel vigente CODICE DI RETE. Il CLIENTE terra indenne e manleva il FORNITORE da ogni responsabilità al riguardo. Qualora la gestione e la manutenzione vengano affidate a terzi, il CLIENTE ne darà preventiva comunicazione al FORNITORE, fermo restando che il CLIENTE in tal caso resta responsabile e manleva il FORNITORE da ogni responsabilità in merito alle attività di manutenzione e di sicurezza.

14) Il CLIENTE è responsabile della comunicazione al FORNITORE di ogni modifica all'installazione e misura al PDR, che deve garantire la corretta individuazione dei prelievi, in assenza delle norme previste in materia e di quanto previsto dalle competenti autorità e in conformità con quanto disposto nel vigente CODICE DI RETE. Il CLIENTE terra indenne e manleva il FORNITORE da ogni responsabilità al riguardo. Qualora la gestione e la manutenzione vengano affidate a terzi, il CLIENTE ne darà preventiva comunicazione al FORNITORE, fermo restando che il CLIENTE in tal caso resta responsabile e manleva il FORNITORE da ogni responsabilità in merito alle attività di manutenzione e di sicurezza.

15) Il CLIENTE è responsabile della comunicazione al FORNITORE di ogni modifica all'installazione e misura al PDR, che deve garantire la corretta individuazione dei prelievi, in assenza delle norme previste in materia e di quanto previsto dalle competenti autorità e in conformità con quanto disposto nel vigente CODICE DI RETE. Il CLIENTE terra indenne e manleva il FORNITORE da ogni responsabilità al riguardo. Qualora la gestione e la manutenzione vengano affidate a terzi, il CLIENTE ne darà preventiva comunicazione al FORNITORE, fermo restando che il CLIENTE in tal caso resta responsabile e manleva il FORNITORE da ogni responsabilità in merito alle attività di manutenzione e di sicurezza.

16) Il CLIENTE è responsabile della comunicazione al FORNITORE di ogni modifica all'installazione e misura al PDR, che deve garantire la corretta individuazione dei prelievi, in assenza delle norme previste in materia e di quanto previsto dalle competenti autorità e in conformità con quanto disposto nel vigente CODICE DI RETE. Il CLIENTE terra indenne e manleva il FORNITORE da ogni responsabilità al riguardo. Qualora la gestione e la manutenzione vengano affidate a terzi, il CLIENTE ne darà preventiva comunicazione al FORNITORE, fermo restando che il CLIENTE in tal caso resta responsabile e manleva il FORNITORE da ogni responsabilità in merito alle attività di manutenzione e di sicurezza.

17) Il CLIENTE è responsabile della comunicazione al FORNITORE di ogni modifica all'installazione e misura al PDR, che deve garantire la corretta individuazione dei prelievi, in assenza delle norme previste in materia e di quanto previsto dalle competenti autorità e in conformità con quanto disposto nel vigente CODICE DI RETE. Il CLIENTE terra indenne e manleva il FORNITORE da ogni responsabilità al riguardo. Qualora la gestione e la manutenzione vengano affidate a terzi, il CLIENTE ne darà preventiva comunicazione al FORNITORE, fermo restando che il CLIENTE in tal caso resta responsabile e manleva il FORNITORE da ogni responsabilità in merito alle attività di manutenzione e di sicurezza.

18) Il CLIENTE è responsabile della comunicazione al FORNITORE di ogni modifica all'installazione e misura al PDR, che deve garantire la corretta individuazione dei prelievi, in assenza delle norme previste in materia e di quanto previsto dalle competenti autorità e in conformità con quanto disposto nel vigente CODICE DI RETE. Il CLIENTE terra indenne e manleva il FORNITORE da ogni responsabilità al riguardo. Qualora la gestione e la manutenzione vengano affidate a terzi, il CLIENTE ne darà preventiva comunicazione al FORNITORE, fermo restando che il CLIENTE in tal caso resta responsabile e manleva il FORNITORE da ogni responsabilità in merito alle attività di manutenzione e di sicurezza.

19) Il CLIENTE è responsabile della comunicazione al FORNITORE di ogni modifica all'installazione e misura al PDR, che deve garantire la corretta individuazione dei prelievi, in assenza delle norme previste in materia e di quanto previsto dalle competenti autorità e in conformità con quanto disposto nel vigente CODICE DI RETE. Il CLIENTE terra indenne e manleva il FORNITORE da ogni responsabilità al riguardo. Qualora la gestione e la manutenzione vengano affidate a terzi, il CLIENTE ne darà preventiva comunicazione al FORNITORE, fermo restando che il CLIENTE in tal caso resta responsabile e manleva il FORNITORE da ogni responsabilità in merito alle attività di manutenzione e di sicurezza.

20) Il CLIENTE è responsabile della comunicazione al FORNITORE di ogni modifica all'installazione e misura al PDR, che deve garantire la corretta individuazione dei prelievi, in assenza delle norme previste in materia e di quanto previsto dalle competenti autorità e in conformità con quanto disposto nel vigente CODICE DI RETE. Il CLIENTE terra indenne e manleva il FORNITORE da ogni responsabilità al riguardo. Qualora la gestione e la manutenzione vengano affidate a terzi, il CLIENTE ne darà preventiva comunicazione al FORNITORE, fermo restando che il CLIENTE in tal caso resta responsabile e manleva il FORNITORE da ogni responsabilità in merito alle attività di manutenzione e di sicurezza.

21) Il CLIENTE è responsabile della comunicazione al FORNITORE di ogni modifica all'installazione e misura al PDR, che deve garantire la corretta individuazione dei prelievi, in assenza delle norme previste in materia e di quanto previsto dalle competenti autorità e in conformità con quanto disposto nel vigente CODICE DI RETE. Il CLIENTE terra indenne e manleva il FORNITORE da ogni responsabilità al riguardo. Qualora la gestione e la manutenzione vengano affidate a terzi, il CLIENTE ne darà preventiva comunicazione al FORNITORE, fermo restando che il CLIENTE in tal caso resta responsabile e manleva il FORNITORE da ogni responsabilità in merito alle attività di manutenzione e di sicurezza.

22) Il CLIENTE è responsabile della comunicazione al FORNITORE di ogni modifica all'installazione e misura al PDR, che deve garantire la corretta individuazione dei prelievi, in assenza delle norme previste in materia e di quanto previsto dalle competenti autorità e in conformità con quanto disposto nel vigente CODICE DI RETE. Il CLIENTE terra indenne e manleva il FORNITORE da ogni responsabilità al riguardo. Qualora la gestione e la manutenzione vengano affidate a terzi, il CLIENTE ne darà preventiva comunicazione al FORNITORE, fermo restando che il CLIENTE in tal caso resta responsabile e manleva il FORNITORE da ogni responsabilità in merito alle attività di manutenzione e di sicurezza.

23) Il CLIENTE è responsabile della comunicazione al FORNITORE di ogni modifica all'installazione e misura al PDR, che deve garantire la corretta individuazione dei prelievi, in assenza delle norme previste in materia e di quanto previsto dalle competenti autorità e in conformità con quanto disposto nel vigente CODICE DI RETE. Il CLIENTE terra indenne e manleva il FORNITORE da ogni responsabilità al riguardo. Qualora la gestione e la manutenzione vengano affidate a terzi, il CLIENTE ne darà preventiva comunicazione al FORNITORE, fermo restando che il CLIENTE in tal caso resta responsabile e manleva il FORNITORE da ogni responsabilità in merito alle attività di manutenzione e di sicurezza.

24) Il CLIENTE è responsabile della comunicazione al FORNITORE di ogni modifica all'installazione e misura al PDR, che deve garantire la corretta individuazione dei prelievi, in assenza delle norme previste in materia e di quanto previsto dalle competenti autorità e in conformità con quanto disposto nel vigente CODICE DI RETE. Il CLIENTE terra indenne e manleva il FORNITORE da ogni responsabilità al riguardo. Qualora la gestione e la manutenzione vengano affidate a terzi, il CLIENTE ne darà preventiva comunicazione al FORNITORE, fermo restando che il CLIENTE in tal caso resta responsabile e manleva il FORNITORE da ogni responsabilità in merito alle attività di manutenzione e di sicurezza.

25) Il CLIENTE è responsabile della comunicazione al FORNITORE di ogni modifica all'installazione e misura al PDR, che deve garantire la corretta individuazione dei prelievi, in assenza delle norme previste in materia e di quanto previsto dalle competenti autorità e in conformità con quanto disposto nel vigente CODICE DI RETE. Il CLIENTE terra indenne e manleva il FORNITORE da ogni responsabilità al riguardo. Qualora la gestione e la manutenzione vengano affidate a terzi, il CLIENTE ne darà preventiva comunicazione al FORNITORE, fermo restando che il CLIENTE in tal caso resta responsabile e manleva il FORNITORE da ogni responsabilità in merito alle attività di manutenzione e di sicurezza.

26) Il CLIENTE è responsabile della comunicazione al FORNITORE di ogni modifica all'installazione e misura al PDR, che deve garantire la corretta individuazione dei prelievi, in assenza delle norme previste in materia e di quanto previsto dalle competenti autorità e in conformità con quanto disposto nel vigente CODICE DI RETE. Il CLIENTE terra indenne e manleva il FORNITORE da ogni responsabilità al riguardo. Qualora la gestione e la manutenzione vengano affidate a terzi, il CLIENTE ne darà preventiva comunicazione al FORNITORE, fermo restando che il CLIENTE in tal caso resta responsabile e manleva il FORNITORE da ogni responsabilità in merito alle attività di manutenzione e di sicurezza.

27) Il CLIENTE è responsabile della comunicazione al FORNITORE di ogni modifica all'installazione e misura al PDR, che deve garantire la corretta individuazione dei prelievi, in assenza delle norme previste in materia e di quanto previsto dalle competenti autorità e in conformità con quanto disposto nel vigente CODICE DI RETE. Il CLIENTE terra indenne e manleva il FORNITORE da ogni responsabilità al riguardo. Qualora la gestione e la manutenzione vengano affidate a terzi, il CLIENTE ne darà preventiva comunicazione al FORNITORE, fermo restando che il CLIENTE in tal caso resta responsabile e manleva il FORNITORE da ogni responsabilità in merito alle attività di manutenzione e di sicurezza.

28) Il CLIENTE è responsabile della comunicazione al FORNITORE di ogni modifica all'installazione e misura al PDR, che deve garantire la corretta individuazione dei prelievi, in assenza delle norme previste in materia e di quanto previsto dalle competenti autorità e in conformità con quanto disposto nel vigente CODICE DI RETE. Il CLIENTE terra indenne e manleva il FORNITORE da ogni responsabilità al riguardo. Qualora la gestione e la manutenzione vengano affidate a terzi, il CLIENTE ne darà preventiva comunicazione al FORNITORE, fermo restando che il CLIENTE in tal caso resta responsabile e manleva il FORNITORE da ogni responsabilità in merito alle attività di manutenzione e di sicurezza.

29) Il CLIENTE è responsabile della comunicazione al FORNITORE di ogni modifica all'installazione e misura al PDR, che deve garantire la corretta individuazione dei prelievi, in assenza delle norme previste in materia e di quanto previsto dalle competenti autorità e in conformità con quanto disposto nel vigente CODICE DI RETE. Il CLIENTE terra indenne e manleva il FORNITORE da ogni responsabilità al riguardo. Qualora la gestione e la manutenzione vengano affidate a terzi, il CLIENTE ne darà preventiva comunicazione al FORNITORE, fermo restando che il CLIENTE in tal caso resta responsabile e manleva il FORNITORE da ogni responsabilità in merito alle attività di manutenzione e di sicurezza.

30) Il CLIENTE è responsabile della comunicazione al FORNITORE di ogni modifica all'installazione e misura al PDR, che deve garantire la corretta individuazione dei prelievi, in assenza delle norme previste in materia e di quanto previsto dalle competenti autorità e in conformità con quanto disposto nel vigente CODICE DI RETE. Il CLIENTE terra indenne e manleva il FORNITORE da ogni responsabilità al riguardo. Qualora la gestione e la manutenzione vengano affidate a terzi, il CLIENTE ne darà preventiva comunicazione al FORNITORE, fermo restando che il CLIENTE in tal caso resta responsabile e manleva il FORNITORE da ogni responsabilità in merito alle attività di manutenzione e di sicurezza.

31) Il CLIENTE è responsabile della comunicazione al FORNITORE di ogni modifica all'installazione e misura al PDR, che deve garantire la corretta individuazione dei prelievi, in assenza delle norme previste in materia e di quanto previsto dalle competenti autorità e in conformità con quanto disposto nel vigente CODICE DI RETE. Il CLIENTE terra indenne e manleva il FORNITORE da ogni responsabilità al riguardo. Qualora la gestione e la manutenzione vengano affidate a terzi, il CLIENTE ne darà preventiva comunicazione al FORNITORE, fermo restando che il CLIENTE in tal caso resta responsabile e manleva il FORNITORE da ogni responsabilità in merito alle attività di manutenzione e di sicurezza.

32) Il CLIENTE è responsabile della comunicazione al FORNITORE di ogni modifica all'installazione e misura al PDR, che deve garantire la corretta individuazione dei prelievi, in assenza delle norme previste in materia e di quanto previsto dalle competenti autorità e in conformità con quanto disposto nel vigente CODICE DI RETE. Il CLIENTE terra indenne e manleva il FORNITORE da ogni responsabilità al riguardo. Qualora la gestione e la manutenzione vengano affidate a terzi, il CLIENTE ne darà preventiva comunicazione al FORNITORE, fermo restando che il CLIENTE in tal caso resta responsabile e manleva il FORNITORE da ogni responsabilità in merito alle attività di manutenzione e di sicurezza.

33) Il CLIENTE è responsabile della comunicazione al FORNITORE di ogni modifica all'installazione e misura al PDR, che deve garantire la corretta individuazione dei prelievi, in assenza delle norme previste in materia e di quanto previsto dalle competenti autorità e in conformità con quanto disposto nel vigente CODICE DI RETE. Il CLIENTE terra indenne e manleva il FORNITORE da ogni responsabilità al riguardo. Qualora la gestione e la manutenzione vengano affidate a terzi, il CLIENTE ne darà preventiva comunicazione al FORNITORE, fermo restando che il CLIENTE in tal caso resta responsabile e manleva il FORNITORE da ogni responsabilità in merito alle attività di manutenzione e di sicurezza.

34) Il CLIENTE è responsabile della comunicazione al FORNITORE di ogni modifica all'installazione e misura al PDR, che deve garantire la corretta individuazione dei prelievi, in assenza delle norme previste in materia e di quanto previsto dalle competenti autorità e in conformità con quanto disposto nel vigente CODICE DI RETE. Il CLIENTE terra indenne e manleva il FORNITORE da ogni responsabilità al riguardo. Qualora la gestione e la manutenzione vengano affidate a terzi, il CLIENTE ne darà preventiva comunicazione al FORNITORE, fermo restando che il CLIENTE in tal caso resta responsabile e manleva il FORNITORE da ogni responsabilità in merito alle attività di manutenzione e di sicurezza.

35) Il CLIENTE è responsabile della comunicazione al FORNITORE di ogni modifica all'installazione e misura al PDR, che deve garantire la corretta individuazione dei prelievi, in assenza delle norme previste in materia e di quanto previsto dalle competenti autorità e in conformità con quanto disposto nel vigente CODICE DI RETE. Il CLIENTE terra indenne e manleva il FORNITORE da ogni responsabilità al riguardo. Qualora la gestione e la manutenzione vengano affidate a terzi, il CLIENTE ne darà preventiva comunicazione al FORNITORE, fermo restando che il CLIENTE in tal caso resta responsabile e manleva il FORNITORE da ogni responsabilità in merito alle attività di manutenzione e di sicurezza.

nove condizioni economiche.

8) In caso di non accettazione delle modifiche, il FORNITORE avrà la facoltà di recedere dal CONTRATTO dandone comunicazione mediante lettera raccomandata A/R o posta elettronica certificata con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni.

9